



**FEDERAZIONE ITALIANA VELA
CORTE FEDERALE DI APPELLO**

Decisione n.1/2018

Procedimento n. RPNI 6+7/2017

Reclamo della Procura Federale e di Fraglia Vela di Riva del Garda avverso la sentenza del Tribunale Federale n. 4/2017

∴

La Corte Federale di Appello, riunita in Genova nella sede della FIV, il giorno 6 febbraio 2018, nelle persone di

Carlino Scofone, Presidente ed estensore,

Benedetta Nigra

Andrea Orestano

osserva quanto segue:

La Procura Federale, con atto di deferimento del 9/9/2017, ha chiesto al Tribunale Federale di avviare il procedimento disciplinare a carico di Santiago Lopez per illecito disciplinare ai sensi dell'art. 61 comma I del Regolamento di Giustizia e dell'Affiliato Fraglia Vela di Riva del Garda in applicazione dell'art. 2 comma II del Regolamento di Giustizia per responsabilità oggettiva nonché per responsabilità diretta per violazione dell'art. 61 comma I del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale, a seguito delle udienze tenute il 7/11/2017 e 28/11/2017 ha emesso la sentenza n. 4/2017 depositata in data 7/12/2017.

La decisione è stata impugnata con due distinti reclami tempestivamente prodotti dalla Procura Federale e dall'Affiliato Fraglia Vela di Riva del Garda attraverso il ministero difensivo dell'Avvocato Francesco Zarbo.

Con provvedimento presidenziale del 26/1/2018 la Corte ha fissato alle parti un termine per memorie e repliche rispetto agli scritti introduttivi: nel termine si è costituito Santiago Lopez con il Ministero dell'Avvocato Alessandro Malossini che ha depositato memoria così come memorie sono state depositate dalla Procura Federale e dalla difesa dell'Affiliato.

All'udienza dibattimentale erano presenti Santiago Lopez con l'Avv. Malossini, il Presidente dell'Affiliato Fraglia Vela di Riva del Garda con l'Avv. Zarbo e il Procuratore Federale aggiunto Avv. Giovanni Ghersina in sostituzione dell'Avv. Giancarlo Sabbadini.

Dopo breve relazione del Presidente si è disposta, con l'adesione di tutte le parti, la riunione dei due distinti reclami avverso la medesima sentenza.

La Procura Federale ha svolto la propria relazione, i difensori delle parti hanno illustrato i motivi di gravame, il Sig. Santiago Lopez e il Presidente dell'Affiliato hanno formulato breve dichiarazione orale.

Tutte le parti hanno concluso in conformità ai rispettivi reclami.

I procedimenti riuniti dal Tribunale per motivi di connessione hanno tratto origine da due distinti esposti: l'uno formulato dalla Sig.ra Monica Lutterotti che ha lamentato una condotta offensiva e denigratoria tenuta dal tesserato Lopez nella qualità di istruttore Federale nei confronti del di Lei figlio Amedeo Chilovi svolta negli anni 2015/2016; l'altro formulato dalla Sig.ra Barbara della Valle che ha lamentato fatti offensivi nei suoi confronti ed irregolarità in occasione dell'assemblea sociale della Fraglia Vela di Riva del Garda del 31/3/2017.

La Procura, con atto di deferimento del 9/9/2017 ha ritenuto provata la responsabilità disciplinare di Santiago Lopez per: "*l'uso reiterato di frasi e qualificazioni volgari ed offensive rivolte ai Suoi allievi* " con il che coinvolgendo la responsabilità oggettiva dell'Affiliato ed ha ritenuto altresì la responsabilità diretta dell'Affiliato per le: "*contestate irregolarità nella gestione dell'assemblea sociale del 31/3/2017*".

All'esito dell'istruttoria dibattimentale il Tribunale Federale ha (i) prosciolto dall'incolpazione il tesserato Santiago Lopez e dalla affermazione di responsabilità oggettiva l'Affiliato e (ii) dichiarato la responsabilità diretta dell'Affiliato, comminando la sanzione della deplorazione con nota scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) La difesa di Fraglia Vela di Riva del Garda ha proposto tempestivo reclamo avverso il capo secondo della decisione di primo grado svolgendo i seguenti motivi: 1) inconfigurabilità nell'ordinamento federale di una responsabilità disciplinare diretta dell'Affiliato; 2) violazione dell'art. 4 comma VII dello Statuto Federale ritenendo le condotte sanzionate questione di "*ordine interno*" dell'Affiliato; 3) infondatezza nel merito del rilievo disciplinare della condotta ascritta.

La Procura ha a sua volta proposto reclamo limitatamente al capo primo della decisione motivato da: 1) omesso esame di risultanze probatorie; 2) falsa applicazione della corretta valutazione delle prove. A seguito del chiarimento avvenuto tra Procura Federale e difesa del

Lopez la Procura ha dato atto del non doversi tenere conto, nel prosieguo del processo, del riferimento alle dichiarazioni del minore Amedeo Chilovi, non presenti agli atti.

Nei termini fissati dal provvedimento presidenziale si è costituito, come detto, il tesserato Santiago Lopez sostenendo 1) infondatezza e inammissibilità del primo motivo di reclamo svolto dalla Procura; 2) inammissibilità e infondatezza del secondo motivo e riproponendo le difese svolte a sensi dell'art. 346 c.p.c.. Nel medesimo atto è stato proposto appello incidentale condizionato (non richiamato nelle conclusioni) in ordine alla valutazione di rilevanza disciplinare della singola espressione riportata nell'ambito della testimonianza resa dalla minore Cingolani.

Nelle relative memorie le parti hanno illustrato ulteriormente le proprie difese.

Viene esaminato preliminarmente il reclamo proposto dalla Procura, la quale lamenta una inesatta e incongruente valutazione del supporto probatorio fornito in ordine alla responsabilità del tesserato Santiago Lopez.

Con le precisazioni che seguiranno la Corte ritiene tuttavia il ragionamento svolto dal Tribunale Federale nella prima parte della sentenza immune da censure.

Infatti, riesaminati gli atti acquisiti nell'ambito dell'inchiesta della Procura Federale e alla luce dei verbali delle deposizioni rese nel corso dell'udienza dibattimentale di primo grado, non sussiste alcuna prova concreta della condotta ascritta al Lopez ed in particolare dell'uso da parte Sua di espressioni scorrette o volgari nei rapporti con i giovani affidati alla sua cura, sorveglianza e istruzione.

Quanto affermato dalla Lutterotti nell'esposto non ha trovato conferma anzi ha trovato espressa contraddizione nella deposizione resa in dibattimento dalla teste di riferimento, indicata nell'esposto stesso, Sig.ra Veronica Dellagiacomà, la quale ha riferito al Tribunale; *"non ho mai detto alla mamma di Amedeo Chilovi che lo stesso veniva spesso insultato con l'epiteto "*; *"confermo di non aver mai riferito alla mamma di Amedeo che taluno lo insultava con l'epiteto"*.

L'altra indicazione relativa all'epiteto volgare attribuito al Lopez proviene dalla deposizione della minore Giorgia Cingolani, la quale, oltre a confermare un atteggiamento offensivo verso i ragazzini, riferisce che lo stesso Lopez le avrebbe detto, a proposito di Amedeo Chilovi, di averlo apostrofato in una occasione dicendo che era più lento ... (stessi termini contenuti nell'esposto della Lutterotti).

Occorre distinguere due aspetti: da un lato il riferimento generico (e genericamente riportato nell'atto di incolpazione) relativo ad un costante uso di termini volgari e offensivi da parte dell'allenatore e dall'altro lo specifico addebito del particolare insulto ad Amedeo Chilovi.

A proposito del primo aspetto, la negazione sistematica da parte di tutti i testi resa per iscritto ed in dibattimento costituisce un valido superamento delle generiche accuse contenute nell'esposto della Lutterotti e nella isolata testimonianza della minore Cingolani.

Quanto al secondo, ritiene la Corte, con ciò contraddicendo la valutazione espressa dal Tribunale, che ove fosse provato nel processo l'utilizzo, ancorché in circostanze particolari, dell'espressione volgare attribuita al Lopez nei confronti di Amedeo Chilovi, si dovrebbe considerare l'episodio quale fonte di responsabilità disciplinare, tenendo conto della particolare rilevanza della condotta dell'istruttore che deve costituire costante esempio per i giovani allievi proprio in un contesto generale dove l'uso del linguaggio scurrile è purtroppo divenuto modalità sempre più comune, favorita anche dai nuovi sistemi ed occasioni di comunicazione. Non si ravvisano infatti circostanze ambientali, emotive o legate al ruolo esercitato che possano costituire scriminante o giustificazione del ricorso all'uso di frasi inaccettabili e ciò a maggior ragione se provenienti da un adulto investito di una particolare funzione anche educativa verso i piccoli allievi.

Fermo quanto sopra ritiene tuttavia la Corte che non sia possibile attribuire una decisiva efficacia probatoria alla sola deposizione della minore Cingolani che, non seguita dal Lopez se non nella preparazione atletica in palestra, ha riferito un episodio che lo stesso Lopez avrebbe a lei riferito ed al quale la stessa non ha dunque direttamente assistito.

Inoltre il fatto di essere figlia della Sig.ra Barbara Della Valle, sistematicamente impegnata in una controversia con allenatore e Affiliato che ha travalicato ampiamente l'ambito della giustizia sportiva federale, non consente di escluderne un possibile coinvolgimento emotivo.

Quindi ritiene la Corte non essere acquisita nel processo la prova che il Lopez abbia insultato il minore Amedeo Chilovi con l'utilizzo dell'epiteto particolarmente volgare più volte ricordato.

Può dunque confermarsi la decisione del Tribunale Federale: non risulta agli atti prova della condotta attribuita al tesserato sia quale generica ma costante tendenza alle offese verbali nei confronti degli allievi sia per quanto attiene all'evento specifico nei confronti di Amedeo Chilovi.

Sul punto quindi il capo 1 della decisione del Tribunale Federale deve essere confermato.

Passando al reclamo formulato dall'Affiliato Fraglia Vela di Riva del Garda ritiene la Corte risulti fondato il secondo motivo di gravame ovvero la valutazione secondo la quale le condotte attribuite all'Affiliato quale responsabilità diretta sarebbero in realtà problematiche relative alla regolazione interna della vita dell'Affiliato che esulano, a sensi dell'art. 4 comma VII dello Statuto FIV dall'ambito di competenza federale. Dispone infatti la norma statutaria: "*La FIV,*

pur interessandosi all'attività velica degli affiliati, non interviene nelle questioni di ordine interno degli stessi".

In effetti possono condividersi le valutazioni negative svolte dalla Procura in ordine alle modalità di gestione dell'assemblea dei soci di Fraglia Vela di Riva del Garda del 31/3/2017, all'opportunità di certe scelte e all'apparentemente inesistente tentativo di smorzare le polemiche anziché ampliarne l'effetto, come puntualmente avvenuto.

Tuttavia ritiene la Corte che queste valutazioni attengano alla vita interna dell'Affiliato ed alle Sue regole di funzionamento: aspetti questi sui quali gli Organi di Giustizia Federale non sembrano avere giurisdizione tenuto conto del limite statutario dianzi ricordato.

Questa considerazione impone dunque la riforma della sentenza del Tribunale, ritenendo la Corte assorbiti gli altri motivi del gravame formulato dall'Affiliato Fraglia Vela di Riva del Garda.

PQM

Riuniti i distinti reclami proposti dalla Procura Federale e dall'Affiliato Fraglia Vela Riva del Garda avverso la medesima sentenza n. 4/2017 del Tribunale Federale ai sensi dell'art. 41 c. 5 ultima parte del Regolamento di Giustizia udite le conclusioni della Procura Federale, uditi i difensori delle parti nonché le dichiarazioni rese dal Sig. Santiago Lopez e dal Presidente dell'Affiliato;

- respinge il reclamo proposto dalla Procura e conferma il capo 1) della gravata sentenza;
- accoglie il secondo motivo di reclamo proposto dall'Affiliato Fraglia Vela di Riva del Garda e assorbe tutte le altre domande, in riforma del capo 2 della sentenza gravata, proscioglie l'Affiliato Fraglia Vela di Riva del Garda dalla incolpazione.

Così deciso in Genova il 06/02/2018.

Il Presidente estensore

Carlino Scofone



F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 8.2.2018